

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REAGENTI PER WESTERN BLOT PER L'ANALISI DI ESPRESSIONE DI PROTEINE EUCARIOTICHE, PROGETTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" – COMPONENTE2, - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1, "FONDO PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA E PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE (PRIN)", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – DECRETO DIRETTORIALE N. 104 DEL 2 FEBBRAIO 2022, AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE (PRIN) DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR PROGETTO PRIN 2022KC3X9L "NUCLEOTIDE-BASED TOOLS TO INHIBIT NANORNA DEGRADATION IN CELLS: IS REXO2 A NOVEL TARGET IN CANCER THERAPY?" – CUP: B53D23016330006MEPA

TD n. 5776211

Sommario

Sommario.....	1
Art. 1 – Oggetto dell'appalto	2
Art. 2 – Descrizione della fornitura	2
Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio/fornitura e relative tempistiche	2
Art. 4 – Importo dell'appalto	3
Art. 5 – Durata del servizio/termine di consegna della fornitura	3
Art. 6 – Contratto collettivo applicato/contratti collettivi applicati	3
Art. 7 – Controllo tecnico – contabile e controlli interni di gestione ordinari	3
Art. 8 – Monitoraggio	4
Art. 9 – Garanzia definitiva e polizza di responsabilità civile	4
Art. 10 – Subappalto	5
Art. 11 – Modifiche contrattuali.....	7
Art. 12 – Obblighi dell'aggiudicatario.....	7
Art. 13 – Penali Non Applicabile	8
Art. 14 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro	9
Art. 15 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione.....	9
Art. 16 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 17 – Recesso.....	11
Art. 18 – Risoluzione del contratto.....	11
Art. 19 – Verifica di conformità/ Regolare esecuzione.....	13
Art. 20 – Pantouflage	13
Art. 21 – Conservazione dei documenti.....	13
Art. 22 – Obbligo di riservatezza.....	14

Art. 23 – Stipula contratto e spese..... 14

Art. 24 – Foro competente..... 14

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto l'acquisto di **reagenti per western blot per l'analisi di espressione di proteine eucariotiche**.

Art. 2 – Descrizione della fornitura

n.	Descrizione beni	Codice	Q.tà
1	Clarity Western ECL Substrate	1705061	1
2	Trans-Blot Turbo RTA Mini 0.45 µm LF PVDF Transfer Kit	1704274	1
3	12% Mini-PROTEAN® TGX Stain-Free™ Protein Gels, 15 well, 15 µl	4568046	2
4	- 4-15% Mini-PROTEAN® TGX Stain-Free™ Protein Gels, 12 well, 20 µl	4568085	2
5	10x Tris/Glycine/SDS	1610772	1
6	Trans-Blot Turbo RTA Mini 0.2 µm PVDF Transfer Kit,	1704272	1
	spese spedizione	0000	1

applicazione del principio del DNSH, come da dichiarazione allegata alla trattativa.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio/fornitura e relative tempistiche

Tempistiche

La fornitura oggetto della presente procedura è resa a completo carico dell'Aggiudicatario, in stretto e costante coordinamento con il personale tecnico indicato dalla Stazione Appaltante e in modo da soddisfare tutte le specifiche del presente Capitolato.

La ditta aggiudicataria deve procedere, a propria cura alla consegna dei prodotti. Si chiarisce che, prima della consegna, l'operatore economico deve prendere contatto con il referente della Stazione Appaltante per concordare i dettagli logistici.

Luogo e Termini di consegna.

L'oggetto della fornitura andrà consegnato nel Dipartimento di Scienze Biochimiche "A. Rossi Fanelli" - Sapienza Università di Roma, P.le Aldo Moro 5, 00185 ROMA Edificio CU027 - piano terra, stanza T2 - Prof. Serena Rinaldo. La fornitura dovrà essere consegnata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto. L'Aggiudicatario è responsabile per l'imballaggio e, in tutti i casi, dovrà assicurarsi che i prodotti vengano forniti alla stazione appaltante senza danni ed eventuali deterioramenti relativamente alle prestazioni a causa delle condizioni di trasporto.

Il trasporto è a cura dell'Aggiudicatario.

Le procedure di imballaggio e spedizione dovranno essere conformi alle normative in materia di imballaggio e spedizione. La consegna dovrà essere effettuata al piano e nel luogo indicato.

Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla ricezione della fornitura oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante procederà alla verifica di conformità, per verificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.

Art. 4 – Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto è pari a Euro 1.605,80 + IVA con oneri per la sicurezza pari a zero.

Art. 5 – Durata del servizio/termine di consegna della fornitura

Il termine della consegna è di *15 giorni* a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Art. 6 – Contratto collettivo applicato/contratti collettivi applicati (in presenza di prestazioni secondarie se relative ad attività differenti da quella prevalente e si riferiscono, per una soglia pari o superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività) Non applicabile

Art. 7 – Controllo tecnico – contabile e controlli interni di gestione ordinari

Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte RUP che ne verifica il regolare andamento, anche come previsto dalle norme di gestione del fondo PNRR/PNC.

Controllo della documentazione inviata dal fornitore, regolarità del DURC, certificato Infocamere, presenza di eventuali annotazioni ANAC, evidenza dell'identità visiva, come da linee guida, su tutti i documenti e le fatture ricevute.

Art. 8 – Monitoraggio

Controllo della consegna dei prodotti richiesti nelle tempistiche indicate nella gara

Art. 9 – Garanzia definitiva e polizza di responsabilità civile

Non si richiede la garanzia definitiva

Prima della sottoscrizione del contratto o del verbale di esecuzione d'urgenza, o del verbale di esecuzione prima della stipula del contratto per motivate ragioni, l'aggiudicatario deve costituire, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice.

[Per i contratti sotto soglia, se richiesta la garanzia definitiva] La misura della cauzione è fissata nel 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte della stazione appaltante della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta *[se presente]*, in tal caso l'appalto è aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, a scelta dell'appaltatore, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia prevede espressamente:

- a) la decorrenza dalla data di inizio dell'appalto;
- b) la validità, ovvero l'impegno a rinnovare la validità, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- e) la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- f) **[in caso di operatore estero]** l'accettazione dell'istituto emittente della giurisdizione italiana in caso di controversie.

La stazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'aggiudicatario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'aggiudicatario è avvisato tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Su richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario è tenuto a reintegrare la garanzia definitiva, nel caso in cui la stazione appaltante abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso di mancato reintegro, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

La garanzia è progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del Codice.

La stazione appaltante autorizza lo svincolo dell'ammontare residuo solo dopo la verifica di conformità finale/certificato di regolare esecuzione.

Art. 10 – Subappalto

È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice. La cessione del contratto è nulla ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice stesso.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, pena la nullità.

Nota bene: le motivazioni del divieto di subappalto sono da rinvenire nelle specifiche caratteristiche dell'appalto e nell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili o nella misura differente indicata dall'aggiudicatario in sede di offerta, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell' Allegato I.1 del Codice.

È possibile per l'aggiudicatario affidare in subappalto i servizi/forniture compresi/e nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;

- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il subappaltatore comunichi i dati relativi al titolare effettivo.

L'aggiudicatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Nel contratto di subappalto devono essere previste le seguenti prescrizioni: *[indicare quali]*

- 1. il rispetto del principio orizzontale del DNSH e dei principi trasversali PNRR/PNC;
- 2. obbligo di presentazione di fattura elettronica;
- 3. rispetto delle tempistiche di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con il cronoprogramma procedurale di Misura;
- 4. l'obbligo del monitoraggio del corretto avanzamento in itinere dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti;
- 5. messa in campo di azioni correttive, l'applicazione di penali/sanzioni in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli "autuput" previsti, nonché il rilascio di eventuali "prodotti/autuput" di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto. *[eventuali altre prescrizioni]*

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ovvero, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'aggiudicatario. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'aggiudicatario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale dell'aggiudicatario.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Art. 11 – Modifiche contrattuali

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 del Codice, può modificare il contratto d'appalto nei seguenti casi:

- per la sopravvenuta necessità di servizi/forniture supplementari, non previsti dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle circostanze indicate dall'art. 120 comma 1 lett. d), nn. 2 e 3 del Codice.

Art. 12 – Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

1. nel caso occupi dai 15 a 50 dipendenti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, deve consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021, da trasmettere a cura dell'aggiudicatario alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;
[facoltativo: qualora la durata contrattuale sia inferiore a 6 mesi] entro il termine di vigenza contrattuale *[Nota bene: in tal caso prevedere la modalità di pagamento in ratei d'acconto, la rata di saldo, sarà liquidata a seguito della consegna della documentazione]* deve consegnare alla stazione appaltante e una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021, da trasmettere a cura dell'aggiudicatario alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;
2. nel caso occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, deve consegnare alla stazione appaltante una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, di cui all'art. 47 comma 3 bis del D.L. n. 77/2021, tale relazione deve essere trasmessa, a cura dell'aggiudicatario, alle rappresentanze sindacali aziendali;
[facoltativo: qualora la durata contrattuale sia inferiore a 6 mesi] entro il termine di vigenza contrattuale *[Nota bene: in tal caso prevedere la modalità di pagamento in ratei d'acconto, la rata di saldo, sarà liquidata a seguito della consegna della documentazione]* deve consegnare alla stazione appaltante, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di

- scadenza di presentazione delle offerte, di cui all'art. 47 comma 3 bis del D.L. n. 77/2021, tale relazione deve essere trasmessa, a cura dell'aggiudicatario, alle rappresentanze sindacali aziendali;
3. *[facoltativo e comunque se indicato nella decisione a contrarre]* assicurare una quota pari almeno al 30% **[o inferiore]** alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, di cui all'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021;
 4. rispetto delle attività conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale;
 5. *[se del caso – con riferimento di cui alla guida DNSH 2022]* l'aggiudicatario deve trasmettere alla stazione appaltante le attestazioni che certifichino il rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR/PNC;
 6. *[se del caso]* - rispetto dei CAM.

Art. 13 – Penali - Non Applicabile

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera per ritardato adempimento pari a **[tra lo 0,5 per mille e 1,5 per mille]** dell'ammontare netto contrattuale.

[Inserire penali per inadempimento agli obblighi di cui al precedente art. 12 (n. 1,2 e 3), azioni correttive/sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti, nonché per il mancato rilascio di eventuali “prodotti output” di conclusione delle attività, al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al progetto.]

Le penali sono applicate previa formale segnalazione da parte del RUP circa le comprovate inadempienze dell'aggiudicatario. Le riscontrate inadempienze sono anticipatamente contestate all'aggiudicatario ed allo stesso è comunicata formalmente l'applicazione delle penali. L'aggiudicatario ha facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione la stazione appaltante indica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che dovrà comunque avvenire a mezzo bonifico intestato alla stazione appaltante. Qualora l'aggiudicatario non provveda al versamento del dovuto, la stazione appaltante procede alla decurtazione dagli importi di pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

Il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 20% (ventipercento) dell'importo netto contrattuale; raggiunto tale limite la stazione appaltante non può applicare altre penali, può tuttavia procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'aggiudicatario.

Art. 14 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro

Al personale impiegato nei servizi/forniture oggetto del presente appalto è applicato/i il contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato/i dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello/i il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario che applica un differente contratto collettivo deve garantire le stesse tutele ai lavoratori.

I sopraccitati obblighi vincolano l'aggiudicatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

A richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell'appalto.

La stazione appaltante si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge. La stazione appaltante verifica, ai fini del pagamento della rata del corrispettivo, l'ottemperanza a tali obblighi, da parte dell'aggiudicatario. La stazione appaltante si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.

Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell'art. 11 del Codice.

Art. 15 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale e del premio di accelerazione (se previsto), in un'unica soluzione a seguito della emissione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica da parte dell'appaltatore, previa consegna delle relazioni di cui all'art. 12 punti 1 e 2 del presente capitolato.

[Ad eccezione degli appalti indicati all'art. 33 dell'All. II. 14.]: contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro

natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, la stazione appaltante accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente la seguente dicitura:

Fornitura di reagenti per western blot per l'analisi di espressione di proteine eucariotiche. NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PROGETTO Nucleotide-based tools to inhibit nanoRNA degradation in cells: is REXO2 a novel target in cancer therapy? COD. PRIN2022KC3X9L - Responsabile scientifico la Prof.ssa Serena Rinaldo

CUP B53D23016330006

CIG: inerente la Trattativa Diretta n. 5776211

Le fatture devono essere intestate a:

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Dipartimento di Scienze Biochimiche "Alessandro Rossi Fanelli" Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 – Roma - C.F. 80209930587 – P.IVA 02133771002

Il pagamento per le spese sostenute è effettuato con le risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation Eu – Italia

Art. 16 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii..

Nel caso in cui l'aggiudicatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse. La dichiarazione andrà successivamente firmata digitalmente e inviata alla stazione appaltante all'indirizzo di posta elettronica amministrazionedipscienzebiochimiche@cert.uniroma1.it.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna

transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante stessa.

Si precisa, altresì, che l'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Infine, l'aggiudicatario s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 17 – Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguiti/e, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio/fornitura e verifica la regolarità dello/a stesso/a. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122, co. 1 del Codice.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 122 comma 2 del Codice, risolve il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:

- a) in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- c) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice Etico e di comportamento adottato dall'Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 3430/2022 Prot. n. 0107441 del 28/11/2022;
- d) superamento, accertato dal RUP, del 20% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- e) cessione del contratto, da parte dell'aggiudicatario, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'aggiudicatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Per eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Illegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'aggiudicatario.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'aggiudicatario, il RUP o il Direttore dell'esecuzione *[se nominato]* assegna un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e

redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all'aggiudicatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto alle condizioni economiche proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art.124 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù dei commi 5 e 6 dell'art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

Art. 19 – Verifica di conformità/ Regolare esecuzione

La stazione appaltante, per il tramite del RUP, controlla la regolare esecuzione.

Art. 20 – Pantouflage

L'affidatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante.

L'affidatario è obbligato a rispettare il divieto di conferire incarichi o concludere contratti con dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante e, stante il divieto per i dipendenti di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stazione appaltante svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del succitato divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la stazione appaltante per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 21 – Conservazione dei documenti

La stazione appaltante conserva e mette a disposizione tutti i documenti relativi all'appalto presso la segreteria del Dipartimento in formato cartaceo e su cartelle dedicate nel server del Dipartimento, per consentire l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite il sistema informatico di rendicontazione AT WORK/GEA predisposto dal MUR.

Art. 22 – Obbligo di riservatezza

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall'aggiudicatario esclusivamente per le finalità connesse con l'oggetto dell'appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'aggiudicatario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall'Amministrazione durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui la stazione appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l'aggiudicatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Art. 23 – Stipula contratto e spese

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario deve dichiarare l'assenza di conflitto di interessi.

Sono a carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa le spese e le tasse relativi al perfezionamento e *[nelle procedure aperte]* alla registrazione del contratto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 24 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del foro di Roma.